informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 319 – 19 OTTOBRE 2021

SEAC RISPONDE

QUESITO **064**

SETTORE **Dichiarazioni**

Versamento ritenute d'acconto 2020 e nuovi campi quadro ST mod. 770/2021

Una srl ha potuto differire al 20.3.2020 il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio 2020 su redditi di lavoro autonomo. Versamento poi considerato come non tardivo se effettuato entro il 16.4.2020. Per tali agevolazioni devono essere compilati i nuovi campi 15 e 16 presenti nel quadro ST del mod. 770/2021?

Nell'ambito delle prime disposizioni emanate nell'emergenza COVID-19:

- l'art. 60, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto che *"i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020";*
- l'art. 21, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", ha disposto che *"i versamenti ... di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020".*

Come desumibile dalle istruzioni del mod. 770/2021 la compilazione dei nuovi campi 15 "*Nota*" e 16 "*Importo sospeso*" della sottosezione "Sospensione COVID" presente nella Sezione I del quadro ST sono riservati ai sostituti d'imposta che, essendone legittimati, non hanno effettuato, in tutto o in parte, i versamenti nel 2020 alle usuali scadenze avvalendosi delle disposizioni di sospensione emanate a seguito dell'emergenza COVID-19.

Le predette disposizioni (artt. 60 e 21) non rappresentando delle "sospensioni" dei versamenti non richiedono la compilazione dei nuovi campi 15 e 16 (a conferma di ciò non è disponibile uno specifico codice con riferimento alle predette disposizioni).

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

QUESITO **065**

SETTORE **IVA**

Servizi da soggetti extraUE e autofattura cartacea / elettronica

Un dentista nel mese di settembre ha ricevuto una fattura cartacea per una prestazione ricevuta da un soggetto svizzero. Per l'emissione dell'autofattura è obbligatorio utilizzare la modalità elettronica?

Come desumibile dalla "*Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro*" (ver. 1.5), disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, l'utilizzo dei nuovi "Tipo documento" dall'1.1.2021 non è obbligatorio, ma "consigliato" al fine di consentire all'Agenzia una più corretta predisposizione dei prospetti IVA precompilati. A decorrere dall'1.1.2022 sarà obbligatorio utilizzare tali "Tipo documento" al fine di comunicare all'Agenzia le cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate e ricevute con e da soggetti non stabiliti in Italia. Per tali operazioni per il 2021 dovrà essere ancora presentato il c.d. "esterometro".

QUESITO **066**

SETTORE **Imposte dirette**

Reddito immobili in comodato

Un genitore intende concedere in comodato, con un contratto registrato all'Agenzia delle Entrate, due appartamenti di sua proprietà al figlio. Il primo è utilizzato come abitazione principale del figlio, il secondo sarà locato dal figlio a terzi.

Il reddito del primo appartamento va dichiarato comunque dal padre nel proprio mod. REDDITI. Il reddito del secondo appartamento locato può essere dichiarato dal figlio?

In linea generale, in presenza di un immobile concesso in comodato, il relativo reddito fondiario / da locazione a terzi dello stesso rimane in capo al proprietario / comodante e non si "trasferisce" al comodatario. Fa eccezione l'immobile concesso in locazione dal comodante applicando le c.d. "locazioni brevi" (di durata non superiore a 30 giorni nell'anno solare). Al ricorrere di tale fattispecie, infatti, è prevista la possibilità di dichiarare il reddito derivante dalla locazione breve da parte del comodatario - locatore quale "reddito diverso".

Da quanto sopra deriva pertanto che, nel caso di specie:

- l'immobile concesso in comodato al figlio ed utilizzato da quest'ultimo come abitazione principale va dichiarato dal padre nel quadro RB del proprio mod. REDDITI con il codice utilizzo "10";
- il secondo immobile concesso in comodato al figlio:
  - se è locato a terzi dal figlio con una locazione "ordinaria" (codici utilizzo "3" / "4" / "8", ecc.), il relativo reddito da locazione va dichiarato dal padre, in qualità di proprietario, nel quadro RB del proprio mod. REDDITI, a prescindere dal soggetto che ha stipulato il contratto e incassato i canoni (pertanto anche se il contratto di locazione è stato stipulato dal figlio e lo stesso ha incassato i relativi canoni);
  - se è locato dal figlio con applicazione delle c.d. "locazioni brevi", il figlio in qualità di comodatario - locatore è tenuto a dichiarare il reddito derivante dai canoni di locazione nel quadro RL del proprio mod. REDDITI ed più precisamente a rigo RL10 *"Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili"*.

    Il padre deve esporre, in qualità di proprietario, l'immobile concesso in comodato e locato con il regime delle c.d. "locazioni brevi" nel proprio quadro RB con il codice utilizzo "9".

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it